



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00049/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 101/2018, presentato, in data 29 novembre 2018, dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l. avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello, Sez. Unite, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, con cui la stessa Corte ha rigettato l'eccezione preliminare, sollevata dalla difesa della società ricorrente, di nullità della decisione del Tribunale Federale per vizio dell'atto di deferimento, ha respinto il ricorso proposto dall'appellante Chievo Verona S.r.l., ritenendo raggiunta la prova dell'avvenuta violazione, da parte del Presidente e degli Amministratori della società, del disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 2, CGS e riaffermando il proscioglimento del Chievo, di cui all'art. 8, comma 4, CGS, e ha confermato, infine, a carico della medesima società, a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato dei propri dirigenti, la sanzione disposta dal giudice di prime cure in data 13 settembre u.s., consistente nell'ammenda pari ad € 200.000,00 e nella penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso;

- al R.G. ricorsi n. 105/2018, presentato, in data 5 dicembre 2018, dalla società F.C. Crotone S.r.l. contro la decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, la quale, nel dichiarare inammissibile l'intervento della ricorrente contro l'incongruità delle sanzioni inflitte alla società Chievo Verona S.r.l. all'esito del giudizio di primo grado (di cui al C.U. n. 16/TFN del 17 settembre 2018), ha confermato, a carico della stessa società Chievo Verona s.r.l., la sanzione dell'ammenda pari ad € 200.000,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso.

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva;

Dichiara i ricorsi in parte inammissibili e in parte infondati.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 gennaio 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma in data 18 gennaio 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face